



**PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI
DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
delibera C.N. n. 1754 del 22 aprile 2024
PCM – 0001208 – P – 03 maggio 2024**

1) Principi generali	pag. 2
2) Organi centrali e strutture territoriali	pag. 2
3) Attribuzione del diritto di voto	pag. 2
4) Congressi elettivi	pag. 2
5) Congressi straordinari	pag. 3
6) Approvazione dei bilanci	pag. 3
7) Deleghe tra Associazioni e Società Sportive	pag. 4
8) Organi dell'Ente	pag. 4
9) Non delegabilità delle funzioni esclusive da un organo ad un altro	pag. 6
10) Incompatibilità tra le cariche	pag. 7
11) Decadenza degli organi	pag. 7
12) Integrazione degli organi elettivi	pag. 7
13) Principi di giustizia	pag. 8
14) Tesseramento	pag. 8

1) Principi generali

Gli Enti di Promozione Sportiva sono costituiti da associazioni e società sportive e, ove previsto dai singoli Statuti, anche da singoli tesserati. Gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo.

Gli Statuti possono prevedere la partecipazione di altri soggetti, secondo i riconoscimenti pubblici ottenuti dai singoli Enti.

Gli Statuti dovranno essere redatti nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. e dovranno altresì rispettare le indicazioni degli artt. 26, 27 e 28 dello Statuto del CONI.

L'approvazione dello Statuto da parte della Giunta Nazionale del CONI è requisito essenziale per l'efficacia delle norme statutarie ai fini sportivi.

2) Organi centrali e strutture territoriali

Sono organi centrali degli Enti:

- il Congresso/Assemblea nazionale o territoriale
- il Presidente
- Organo Direttivo di gestione
- Organo Direttivo di gestione ridotto
- il Collegio Revisori dei Conti
- Organi di Giustizia (Procuratore sociale – Organo di 1° e di 2° grado)

Gli Statuti devono prevedere gli organi sopracitati od organi equivalenti; in relazione alla complessità della propria organizzazione possono prevedere ulteriori organi.

Sono strutture territoriali:

- i Comitati Regionali
- i Comitati Provinciali
- i Delegati Regionali
- i Delegati Provinciali

Gli statuti possono anche prevedere l'istituzione di Comitati Comunali.

3) Attribuzione del diritto di voto

Lo Statuto deve indicare le norme che disciplinano la partecipazione ai congressi/assemblee delle associazioni e società sportive e, se esistenti, dei singoli tesserati.

Lo Statuto deve inoltre prevedere esplicitamente i casi di esclusione dal diritto di partecipazione ai congressi/assemblee e i casi di esclusione dal diritto di voto.

4) Congressi elettivi

Gli statuti degli Enti, nel rispetto del principio di democrazia interna, dovranno stabilire la durata quadriennale, coincidente con il quadriennio olimpico, di tutte le cariche sociali ed

indicare il termine massimo del 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi per la celebrazione dei congressi/assemblee elettivi nazionali.

Gli Enti dovranno comunque provvedere alla celebrazione dei congressi/assemblee elettivi territoriali per il rinnovo delle cariche prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI.

Nelle ipotesi di congressi/assemblee di 2° grado, gli statuti dovranno stabilire norme, per l'elezione dei Delegati, che garantendone il regolare svolgimento assicurino una rappresentanza democratica.

Nel caso di congressi/assemblee elettivi, gli statuti devono prevedere un *quorum* costitutivo in seconda convocazione tale da garantire l'ampia partecipazione degli aventi diritto a voto e comunque non inferiore al 35%, fatte salve le previsioni di cui al successivo principio fondamentale 8. Nel caso in cui l'Ente abbia più di 5.000 affiliati si applica il *quorum* costitutivo di cui al successivo articolo 5.

Gli Enti, per i congressi/assemblee elettivi nazionali o straordinari elettivi oppure straordinari relativi all'approvazione delle modifiche statutarie, adottano sistemi di voto in forma elettronica in presenza, ovvero in forma elettronica a distanza, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.

5) Congressi straordinari

Gli statuti degli Enti devono indicare espressamente i casi di richiesta di celebrazione dei congressi/assemblee straordinari nel rispetto di quorum democraticamente rappresentativi ed un'adeguata disciplina che garantisca l'esercizio di tale diritto.

Per i soli congressi/assemblee straordinari relativi all'approvazione delle modifiche statutarie, gli statuti devono prevedere un *quorum* costitutivo in seconda convocazione non inferiore al 20%.

6) Approvazione dei bilanci

Gli statuti devono indicare l'organo competente all'approvazione dei bilanci e prevedere una normativa che disciplini le ipotesi di mancata approvazione del bilancio consuntivo.

Gli statuti devono prevedere che il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI, siano redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente, incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali.

Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio devono essere accompagnati da una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi del CONI.

Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative devono essere trasmessi a tutte le associazioni e società sportive aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

7) Deleghe tra Associazioni e Società Sportive

In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dei congressi/assemblee di 1° grado, le deleghe, limitate alla rappresentatività al solo congresso/assemblea, possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa Regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

- 1 delega, se al congresso/assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2, fino a 500 associazioni e società votanti;
- 3, fino a 1000 associazioni e società votanti;
- 4, fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5, oltre le 1500 associazioni e società votanti;

Nei congressi/assemblee di 2° grado è esclusa la possibilità di rilascio di deleghe.

I componenti gli Organi direttivi di gestione dell'Ente non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente, né, qualora previsto, per delega, in occasione della celebrazione dei congressi/assemblee o comunque di riunioni di Organi che deliberano in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo.

Nel caso in cui il congresso/assemblea si svolga esclusivamente in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle c.d. "deleghe interne".

8) Organi dell'Ente

Il Presidente è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

I soggetti di cui al precedente periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari ai due terzi dei voti validamente espressi. In tali ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, il congresso/assemblea elettivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

Nel caso in cui il Presidente dal mandato successivo al terzo non raggiunga il *quorum* elettivo dei due terzi dei voti validamente espressi e, in assenza di più di due candidati compreso il Presidente uscente il congresso/assemblea viene sciolto nel caso in cui l'altro candidato non raggiunga la maggioranza di cui al primo periodo, e dovrà procedersi ad una nuova convocazione.

Nei casi in cui tale predetto *quorum* elettivo non venga raggiunto, il Presidente uscente non è ricandidabile per il successivo congresso/assemblea elettivo, il quale, in seconda convocazione è validamente costituito con la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto al voto.

Qualora invece i candidati siano almeno tre, si procederà al ballottaggio fra i rimanenti con esclusione del Presidente uscente. Se anche dopo il ballottaggio non si raggiunge il *quorum* elettivo previsto, si procede alla riconvocazione.

Anche in tale caso, il Presidente uscente non è ricandidabile per il successivo congresso/assemblea elettivo ed il *quorum* costitutivo in seconda convocazione anche in questo caso sarà di almeno il 35% degli aventi diritto al voto.

Nel caso in cui i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali dal mandato successivo al terzo non raggiungano il *quorum* pari ai due terzi dei voti validamente espressi, si provvederà all'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti e purché questi ultimi abbiano riportato la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto, fermo restando quanto previsto al successivo periodo.

Gli Statuti devono garantire la presenza di componenti di genere diverso negli organi direttivi di gestione centrali in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti degli organi stessi, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

I componenti gli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5 commi 3, lett. b) e c), e 4 dello Statuto del CONI e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

Fermo quanto stabilito al comma periodo precedente, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e gli Organi di Giustizia devono essere scelti tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione; possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'Ente. Per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Revisori Legali.

Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Associate, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

Il Presidente nazionale, gli Organi direttivi, il Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organi di giustizia ed i Consigli Territoriali devono avere natura elettiva.

Gli Enti possono prevedere nei propri statuti l'obbligo di sottoscrizione delle candidature da parte di associazioni e società aventi diritto a voto. Ove previsto, gli statuti stabiliscono un numero di sottoscrizioni da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, che non può superare, complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo:

per le candidature alla carica di Presidente Federale

- 1 fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;
- 2 da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge il 11% calcolato sul numero restante;
- 3 da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul

numero restante;

- 4 da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il 7% sul numero restante;
- 5 da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se $> 0,5$ oppure 0 se $\leq 0,5$).

Per le candidature alla carica di Consigliere federale, il numero massimo di sottoscrizioni richiesto viene calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto al voto.

Non è consentita la previsione di un numero minimo e un numero massimo di sottoscrizioni delle candidature suddivise per Regioni di appartenenza dei soggetti di cui al primo periodo del presente punto. Gli Statuti non potranno altresì prevedere, ai fini della candidabilità, alcun periodo minimo di tesseramento antecedente allo svolgimento del congresso/assemblea elettivo, essendo sufficiente la vigenza di un tesseramento valido.

Le candidature alle cariche elettive devono essere presentate nei termini stabiliti nello Statuto, con un congruo anticipo rispetto alla data di celebrazione dei congressi/assemblee.

Per l'eleggibilità alle cariche dell'Ente devono essere presentate candidature individuali.

Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo congresso/assemblea.

Gli Statuti devono prevedere che le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia siano trasmesse al CONI per l'inserimento nel *Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo*, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

9) Non delegabilità delle funzioni esclusive da un organo ad un altro

Lo Statuto deve indicare tutti gli organi dell'Ente definendone le rispettive funzioni.

Le competenze esclusive dei detti organi non sono delegabili.

Deve essere sancito il principio della separazione tra le funzioni di gestione, le funzioni di controllo e le funzioni disciplinari.

L'Organo direttivo di gestione dell'Ente provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al CONI ed ai propri affiliati e tesserati.

La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Ente ed in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse.

10) Incompatibilità tra le cariche

La carica di componente gli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale.

Le cariche di Presidente nazionale, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'Ente.

La carica di Presidente nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

11) Decadenza degli organi

Gli Statuti devono disciplinare le seguenti fattispecie come per ciascuna specificato:

- impedimento temporaneo o definitivo del Presidente;
- impedimento temporaneo: esercizio della funzione da parte del Vice Presidente, così come individuato dai singoli statuti;
- impedimento definitivo: decadenza immediata dell'Organo direttivo di gestione ed il Vice Presidente provvede alla convocazione del congresso/assemblea straordinario;
- dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'Organo direttivo di gestione. Quest'ultimo resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente;
- dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti l'Organo direttivo di gestione: decadenza immediata di quest'ultimo e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del congresso/assemblea straordinario.

Al riguardo deve essere indicato un congruo termine, a decorrere dall'evento che ha determinato la decadenza stessa, entro il quale si dovrà procedere al rinnovo. All'organo decaduto, nel periodo di prorogatio, competono i soli poteri di ordinaria amministrazione. La decadenza del Presidente nazionale e dell'Organo direttivo di gestione non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.

12) Dell'integrazione degli organi elettivi

In caso di dimissioni o decadenza di componenti gli organi direttivi in numero tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero organo, gli statuti possono prevedere l'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrato un congresso/assemblea straordinario entro un congruo termine dall'evento che ne ha compromesso le funzionalità.

13) Principi di Giustizia

Gli statuti degli Enti devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

In particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.

A tal fine devono essere istituiti specifici organi di giustizia sportiva che garantiscano lo svolgimento delle funzioni inquirenti e che assicurino l'impugnazione delle decisioni di primo grado.

Eventuali controversie che contrappongono un Ente a soggetti affiliati, tesserati o licenziati sono di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI a condizione che sia espressamente previsto nello Statuto dell'Ente.

Gli statuti possono prevedere l'obbligo degli affiliati e dei tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti allo svolgimento dell'attività associativa, di devolvere l'esclusiva competenza ad un Collegio Arbitrale, costituito secondo le norme di legge.

Gli Statuti possono inoltre prevedere la competenza dell'Organo di Giustizia in ordine al ricorso alla conciliazione delle parti, preliminarmente all'avvio della procedura arbitrale.

14) Tesseramento

È sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI.

È sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria dell'Ente sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.